



COMUNE DI MAGLIONE

Provincia di Torino

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER GLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10.04.1951, n. 287, come sostituito con l'art. 3 della Legge 05.05.1952, n. 405, riguardante l'aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari

I N V I T A

i cittadini d'ambo i sessi, che ne abbiano interesse, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 della Legge 10.04.1951, n. 287, ad iscriversi entro il 31.07.2015 nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, elenchi da valere per il biennio 2014/2015.

I moduli, su cui formulare la domanda, sono disponibili presso l'Ufficio Comunale, negli orari di apertura al pubblico.

MAGLIONE, 1 aprile 2015



IL SINDACO
(Pier Franco Causone)

Estratto della Legge 10.04.1951, n. 287

Art. 9

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studio di scuola media inferiore;

Art. 10

I giudici popolari delle Corti di Assise d'Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media superiore di qualsiasi tipo.

Art. 11

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizi appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.